

La Corte costituzionale, a fronte della sopravvenuta modifica dello Statuto della Regione Piemonte, restituisce gli atti al T.a.r. che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della soppressione delle Comunità montane con legge regionale ordinaria

[Corte cost., ordinanza 24 marzo 2017, n. 61 – Pres. Grossi, Est. Criscuolo](#)

Comunità montane – Soppressione con legge regionale ordinaria – Questione di legittimità costituzionale – Disciplina statutaria sopravvenuta – Restituzione atti al remittente

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della legge regionale del Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 - sollevata per violazione dell'art. 123, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3, 4 e 8 dello Statuto della Regione Piemonte, nella parte in cui hanno disposto la soppressione delle Comunità montane mediante legge regionale ordinaria - vanno restituiti gli atti al giudice a quo affinché proceda ad un rinnovato esame della rilevanza della questione in quanto nel corso del giudizio è intervenuta la legge regionale statutaria Piemonte 3 maggio 2016, n. 7 che, nel modificare lo Statuto regionale, ha mutato il quadro normativo di riferimento (1).

(1) I.- Con l'ordinanza in epigrafe la Consulta ha restituito gli atti al T.a.r. per il Piemonte affinché valuti il quadro normativo sopravvenuto a seguito della modifica dello Statuto regionale.

II.- L'ordinanza di rimessione

Il T.a.r. piemontese, con ordinanza 16 aprile 2015 n. 588, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale della legge regionale piemontese n. 11 del 2012, nella parte in cui prevedeva il commissariamento e la definitiva soppressione delle Comunità montane.

In particolare, il profilo sollevato riguardava la violazione dello Statuto regionale in quanto per la soppressione delle Comunità montane occorrerebbe una modifica statutaria, da approvarsi secondo lo speciale procedimento legislativo rinforzato previsto dall'art. 123, secondo comma, Cost.: dallo Statuto regionale, infatti, discenderebbe la qualificazione delle Comunità montane quali "enti necessari" che non possono essere soppressi tramite una legge regionale ordinaria.

III.- La decisione della Consulta

Con l'ordinanza di cui in epigrafe la Consulta ha disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché valuti il sopravvenuto mutamento del quadro normativo.

Infatti, nelle more del giudizio è stata approvata una modifica dello Statuto regionale, invocato quale parametro di riferimento dall'ordinanza di rimessione, in cui le parole con il riferimento all'organo in questione ("le Comunità montane") sono state sostituite (con "le Unioni montane").

IV.- Si segnala per completezza:

a) circa i presupposti per la restituzione degli atti al giudice *a quo* cfr. Corte cost., 2 dicembre 2011, n. 326, in *Giur. cost.* 2011, 6, 4509; più in generale, sul rapporto fra inammissibilità per carenza dei presupposti della rimessione della q.l.c., da un lato, e restituzione degli atti al giudice che l'ha disposta (peraltro sempre in tema di comunità montane), cfr. Corte cost., 15 gennaio 2010, n. 11, in *Giur. cost.* 2010, 1, 201;

b) sulla evoluzione della disciplina delle comunità montane, cfr. Corte cost., 21 marzo 2011, n. 91, in *Foro it.*, 2011, I, 1635 con nota di ROMBOLI; 28 gennaio 2010, n. 27 e 24 luglio 2009, n. 237, *id.*, 2010, I, 713, con nota di ROMBOLI, cui si rinvia per ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza.